

REGOLAMENTO (CEE) N. 4180/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1988****relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafi 2 e 3 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Cipro prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 1252/73; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1252/73 ha previsto che all'importazione di limoni freschi si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto (1,44 ECU) per 100 chilogrammi;

considerando che i coefficienti di adattamento e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regola-

mento (CEE) n. 1035/72; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1252/73;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i limoni importati nella Comunità e originari di Cipro induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1252/73 sono soddisfatte; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

A decorrere dal 3 gennaio 1989, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), importati nella Comunità e originari di Cipro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
